

Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021, articolo 58 comma 1 lettera c) - *Intervento di Vendemmia verde*
Decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste
n. 185108 del 30 marzo 2023 e s.m.i.

Disposizioni Regionali Attuative per la campagna 2025/2026

aprile 2026

Sommario

PREMESSA	3
1. DEFINIZIONI	3
2. LA FILIERA VITIVINICOLA IN REGIONE CAMPANIA	4
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	5
4. DOTAZIONE FINANZIARIA	8
5. SOGGETTI BENEFICIARI	8
6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	8
7. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	10
8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	11
9. RINUNCIA DI UNA DOMANDA	12
10. CONTROLLI AMMINISTRATIVI	13
11. GRADUATORIA REGIONALE	13
12. TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VENDEMMIA VERDE	14
13. CONTROLLI IN CAMPO E MISURAZIONE SUPERFICI	14
14. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO	15
15. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA	17
16. COMPENSANZIONE AIUTI COMUNITARI CON CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	19
17. DEMARCAZIONE	19
18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI	19
19. NORME FINALI	19

PREMESSA

L'intervento della Vendemmia Verde (VV), la cui scheda di intervento (W005) è inserita nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP) 2023-2027 approvato con decisione della Commissione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023 e ss.mm.ii, rappresenta una misura per il sostegno di mercato al settore vitivinicolo ed è definita a livello unionale all'art. all'art. 58 comma 1 lettera c) del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021. Le disposizioni nazionali dell'Intervento sono state definite con Decreto del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) n. 185108 del 30 marzo 2023.

Per "vendemmia verde" si intende la totale distruzione o eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie e ad esclusione della mancata raccolta, consistente nel lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione.

L'intervento, quindi, ha lo scopo di mantenere l'equilibrio tra domanda e offerta, eliminando le eccedenze contingenti al fine di evitare una depressione del mercato, tutelando da un lato i redditi degli agricoltori e, dall'altro, lasciando inalterato il potenziale di produzione per le annualità successive.

Per tale intervento è previsto un contributo nel limite massimo del 50% della somma tra i costi diretti connessi con l'eliminazione dei grappoli e la perdita di reddito connessa con la mancata raccolta del 100% della produzione a seguito delle operazioni.

A seguito di consultazione telematica avviata nel mese di marzo 2026 con i principali stakeholders della filiera vitivinicola regionale e tenuto conto della necessità rappresentata da alcuni di essi sulla necessità di attivare la vendemmia verde nell'annualità 2026 per motivazioni legate alla crisi di mercato di alcune tipologie di uve e per le ingenti stock di vino in giacenza presso le cantine, la Regione Campania ha attivato l'Intervento ed emana il presente bando per supportare e sostenere il reddito dei viticoltori in un momento particolarmente critico per il settore vitivinicolo che continua a registrare una certa flessione nelle vendite con aumenti crescenti di giacenze a causa delle conseguenti gravi perturbazioni del mercato, conseguenti alle crisi geopolitiche e alle incertezze derivanti dai dazi introdotti per il mercato statunitense.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente testo si intende per:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

AGEA Coordinamento: svolge le funzioni di coordinamento degli Organismi Pagatori.

AGEA Organismo pagatore: svolge le funzioni di gestione e pagamento degli aiuti comunitari per alcune Regioni che non hanno ancora un OP, tra cui la Regione Campania. L'Organismo pagatore è riconosciuto dal Ministero ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006.

Beneficiario: Beneficiano dell'aiuto previsto per l'intervento i produttori in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

Campagna viticola: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

DRA - Disposizione Regionale di Attuazione: bando regionale che disciplina l'applicazione dell'intervento.

Fascicolo Aziendale: è il documento costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D.Lgs 99/2004. La costituzione del Fascicolo aziendale consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa, il cui fine è quello di "snellire" i procedimenti di controllo connessi all'erogazione dei pagamenti.

GIS: Sistema informativo Geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del SIGC l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli Stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici

Ministero: Il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - *Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - PIUE VII.*

Particella catastale: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio.

Potenziale produttivo viticolo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

PSP: Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato con decisione della Commissione C(2023)6990 del 23 ottobre 2023 e ss.mm.ii.

Regolamento: Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021.

Superficie vitata ai fini dell'aiuto: ai sensi dell'art. 42, comma 1, del regolamento UE delegato n. 2022/126, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

S.I.G.C.: Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, si applica agli interventi nel settore vitivinicolo di cui al titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

UOS 207.01.04: *Servizi territoriali provinciali di Benevento. Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (OCM) - Interventi strutturali sul comparto vitivinicolo* – Rappresenta l'Ufficio regionale competente per l'attuazione degli interventi sul comparto vitivinicolo della Regione Campania.

Unità vitata: superficie continua coltivata a vite con varietà di uve da vino che ricade su una sola particella catastale e che è omogenea per le seguenti caratteristiche: *tipo possesso, sesto d'impianto, presenza di irrigazione, tipo di coltura, vitigno (è tuttavia consentita la presenza di vitigni complementari, purché gli stessi non superino il 15% del totale), anno d'impianto e forma di allevamento.*

Vino a D.O.: vino con Denominazione di Origine Protetta (DOP) - Comprende le menzioni nazionali DOC e DOCG.

Vino a I.G.: vino con Indicazione Geografica Protetta (IGP) - Comprende la menzione nazionale IGT.

2. LA FILIERA VITIVINICOLA IN REGIONE CAMPANIA

La Regione Campania ha un potenziale viticolo di circa 25.000 ettari tra superficie vitata per uva da vino e autorizzazioni per nuovi impianti e da reimpianto in possesso dei produttori, collocandosi al decimo posto tra le Regione italiane per superficie coltivata a vite destinata alla produzione di uva da vino, su una superficie nazionale vitata di circa ai 680.741 ettari (*fonte AGEA dati comunicati alla Commissione UE al 1° marzo 2025*). La produzione regionale impatta su scala nazionale con il 2,2% di vini non Dop e IGP.

Il quadro generale della produzione di uve nel 2025 è stato fortemente condizionato ancora una volta dall'influenza del "cambiamento climatico". Infatti, le temperature elevate e le precipitazioni concentrate hanno accelerato i cicli fenologici della vite, incidendo sulle rese ma non sulla qualità delle uve che è stata positiva. Anche in Regione Campania la produzione di vino del 2025, in linea con le regioni del Sud e Isole, ha registrato un lieve incremento (+13%) rispetto all'annata precedente, attestandosi sui 696.000 ettolitri (*fonte Agea*).

Dal Rapporto Cantina Italia del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari-ICQRF, i dati relativi alle giacenze di vino per la Campania nel 2025, rispetto al contesto generale (+10% rispetto al 2024), registrano una lieve inversione di tendenza con una riduzione delle giacenze di oltre 17 mila ettolitri rispetto al 2024, dato che però non incoraggia le Aziende, alle prese con una continua riduzione dei consumi e l'indebolimento delle vendite causate da diversi fattori.

Grazie alla riqualificazione produttiva dei vigneti regionali, anche in considerazione dell'attuazione dell'Intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, si contano in Campania circa 13.000 ettari di vigneti idonei alla produzione di vini a Denominazione di origine protetta e ad

Indicazione geografica protetta atti a dare vini che rientrano nelle *quattro DOCG*, *quindici DOC* (con circa novanta tipologie) e *dieci IGT* che compongono il patrimonio vinicolo regionale.

In linea con le produzioni di elevata qualità si riscontra la presenza di aziende con marchio proprio riconosciuto a livello nazionale ed internazionale e, seppure di ridotte dimensioni strutturali, aziende con produzioni nicchia di qualità che si vanno sempre più affermando sui mercati regionali, nazionali o internazionali.

Le aree interne, nelle province di Avellino e di Benevento, rimangono quelle con maggiore vocazione viticola orientata alla qualità e con maggiori capacità organizzative (interne all'azienda e/o attraverso forme associative per l'integrazione verticale ed orizzontale) per affrontare il mercato e per competere con altri produttori nazionali ed internazionali anche se non mancano interessanti esperienze nelle aree costiere del napoletano, in penisola sorrentina e nelle province di Caserta e Salerno.

In definitiva, la filiera vitivinicola regionale risulta caratterizzata da una struttura polarizzata. Da una parte, poche grandi aziende o associazioni di produttori e di trasformazione che collocano con un proprio marchio i loro prodotti sui mercati nazionali ed internazionali, hanno un buon rapporto con la GDO e presentano una capacità gestionale che le consente di affrontare in maniera appropriata le sfide di mercato. Dall'altra, sono presenti numerose piccole aziende agricole, poco collegate con la GDO a causa della loro debolezza strutturale, con una più bassa propensione di orientamento al mercato e verso forme di associazionismo, che rallentano le azioni di valorizzazione e promozione delle produzioni, finalizzate al posizionamento a livello nazionale ed internazionale più competitivo rispetto ai prodotti concorrenti.

Anche se la produzione mostra incoraggianti segni di miglioramento da un punto di vista qualitativo, il bilanciamento rossi-bianchi si è spostato decisamente, negli ultimi anni, a favore dei vini bianchi a causa delle modifiche dei gusti dei consumatori e delle modalità di consumo dei vini. La domanda risulta sempre più favorevole per le "bollicine", in linea con le scelte dei "wine lovers" che prediligono un vino con una gradazione alcolica più bassa che riesce ad essere consumata nel corso della giornata in situazioni diverse di convivialità. I consumi non sono più orientati esclusivamente alla qualità del prodotto, ma anche alla sua storia, alla sostenibilità dei processi produttivi e alla trasparenza dell'azienda. I consumatori moderni sono sempre più attenti alle certificazioni, alla provenienza delle uve e alle metodologie di vinificazione, privilegiando i produttori che rispettano l'ambiente e valorizzano le tradizioni locali.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021** sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 ed in particolare gli articoli 57 e 58 comma 1 lettera c).
- **Regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021** sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 1306/2013.
- **Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021** che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione.

- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021** e ss.mm.ii., che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 04 maggio 2022**, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022**, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.
- **Regolamento delegato (UE) n. 2022/2528 della Commissione del 17 ottobre 2022**, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 e abroga i regolamenti delegati (UE) n. 611/2014, (UE) 2015/1366 e (UE)2016/1149 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli.
- **Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2532 della Commissione del 17 ottobre 2022**, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010, e i regolamenti di esecuzione (UE) 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli.
- **Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 e s.m.i.**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- **Regolamento delegato (UE) 2018/273** della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione.
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274** della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione.
- **Legge 7 agosto 1990, n. 241** (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009).
- **D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.** (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".
- **D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196** (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) "Codice in materia di protezione dei dati personali" che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, "Delega al Governo in

materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).

- **D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82** (G.U. n.112 del 16 maggio 2005) e s.m.i. recante “Codice dell'amministrazione digitale”.
- **Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150** “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
- **D.P.C.M. 22 luglio 2011** (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) recante “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”.
- **D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159** (G.U. n. 226 del 28 settembre 2011) e s.m.i., “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.
- **Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5** (G.U. n. 33 del 9 febbraio 2012) “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 35 (G.U. n. 82 del 6 aprile 2012), recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.
- **Legge 6 novembre 2012, n. 190** (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012): “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- **Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69**, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (G. U. n. 194 del 20 agosto 2013), recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;
- **Legge 12 dicembre 2016, n. 238** recante: “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
- **D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188** recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, in attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”.
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 23 dicembre 2009 n. 9258** e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine all'intervento Vendemmia verde, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2010.
- **Decreto del Ministro delle Politiche agricole 16 dicembre 2010** e ss.mm.ii., recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.
- **Decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 185108** del 30 marzo 2023, concernente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento “Vendemmia verde”.
- **Decreto Dipartimentale n. 659723 del 13 dicembre 2024 e ss.mm.ii.**, recante “Settore vitivinicolo Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2025/2026”, come da ultimo modificato con DD n. 146318 del 26/03/2026.
- **Decreto Direttoriale del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 55622 del 5 febbraio 2026** relativo ai “Criteri per la determinazione del sostegno di cui all'articolo 59, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/2115 - Intervento “Vendemmia Verde”.

- **Decreto Direttoriale del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste n. 146346 del 26 marzo 2026**, concernente "Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine all'attivazione dell'intervento "Vendemmia verde" - Campagna 2025/2026;
- **Circolare Agea prot. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015** Riforma PAC - DM 12 gennaio 2015 n.162 e s.m.i. relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 - Piano di Coltivazione.
- **Istruzioni O.P. AGEA N. 25, prot. n. UMU.2015.749 del 30 aprile 2015** - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale e la definizione delle modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA.
- **Circolare AGEA Coordinamento prot. 76705 del 3 ottobre 2025** e ss.mm.ii., concernente "Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto.
- **Circolare AGEA OP del 31 marzo 2026 prot. n. 027043 - Istruzioni Operative n. 29.2026** ad oggetto: "VITIVINICOLO - Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera c) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di Vendemmia verde per la campagna 2025/26".
- **Nota MASAF** a firma del Capo Dipartimento Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale prot. n. 0136858 del 20/03/2026 concernente le Compensazione delle perdite di reddito per la Vendemmia Verde, con particolare riferimento ai costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Campania, per l'intervento vendemmia verde nell'esercizio finanziario 2025/2026, è pari ad euro 174.670,00, come indicato nel Decreto Direttoriale MASAF - PIUE 07 - n. 0146318 del 26/03/2026 di rimodulazione delle risorse già assegnate con DD n. 659723 del 13 dicembre 2024 e ss.mm.ii..

5. SOGGETTI BENEFICIARI

I Beneficiari dell'Intervento vendemmia verde, di cui all'articolo 58 comma 1 lettera c) del Regolamento UE n. 2021/2115, sono le persone fisiche o giuridiche che conducono aziende con superfici vitate per uve da vino e che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 6.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

I produttori di uve, per ricevere l'aiuto della vendemmia verde, devono aver soddisfatto nella corrente campagna (2025/2026) e nella precedente (2024/2025) gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di presentazione della dichiarazione vitivinicole con particolare riferimento alla dichiarazione delle uve raccolte nelle due annualità sulle superfici condotte. Inoltre, i richiedenti devono essere conduttori di unità vitate che rispettano i seguenti requisiti oggettivi:

Le superfici richieste in domanda devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) *sono coltivate con varietà di uve da vino, classificate in conformità all'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. Sono ammesse le varietà di uve da vino idonee alla coltivazione nell'intero territorio regionale - Decreto Dirigenziale Regionale n. 69 del 03/02/2026 - https://agricoltura.regione.campania.it/comunicati/comunicato_03-02-26.html .*
- b) *sono in buone condizioni vegetative;*
- c) *sono impiantate da almeno quattro campagne, risultino cioè impiantate entro il 31 luglio 2021;*
- d) *le rispettive unità vitate devono figurare nella dichiarazione di raccolta delle uve nella precedente campagna vitivinicola 2024/2025 e in quella corrente 2025/2026 con raccolta diversa da zero, salvo causa di forza maggiore e/o circostanze eccezionali previste dalla normativa unionale (regolamento UE 2021/2116 art 3) e/o riconosciute a livello nazionale con atto dell'autorità competente), in tal caso allegando alla domanda la documentazione per la valutazione ed eventuale riconoscimento. In altri termini, le unità vitate richieste in domanda*

di vendemmia verde, devono essere presenti nelle due dichiarazioni (anche se condotte da precedente CUAA o indicate con diverso numero di unità vitata/particella in caso sia intervenuta una variazione del numero della particella a seguito di frazionamento, esproprio, ricomposizione, ecc.);

- e) i vigneti oggetto d'intervento devono ricadere all'interno del territorio della Regione Campania;*
- f) le medesime unità vitate richieste in domanda 2026 non hanno beneficiato di aiuto alla vendemmia verde nella precedente campagna 2024/2025;*
- g) rientrano nelle superfici minima e massima ammissibile all'intervento come di seguito indicate.*

La **superficie minima** per domanda è pari a **0,5 ettari**.

La **superficie massima** per domanda è pari a **10 ettari**.

Le unità vitate (U.V.) richieste in domanda devono essere interessate per l'intera superficie alle operazioni di vendemmia verde e non parzialmente, pena il mancato riconoscimento del contributo, mentre se una particella vitata è costituita da più unità vitate è consentito richiede la vendemmia verde soltanto per una o più delle unità vitate che costituiscono la particella (o parcella) vitata, a condizione che la vendemmia verde sia realizzata sull'intera superficie dell'unità vitata richiesta e consista nella distruzione/eliminazione del 100% dei grappoli.

Si ribadisce che le unità vitate oggetto di intervento devono essere presenti in entrambe le dichiarazioni di raccolta uve 2024/2025 e 2025/2026, fatte salve CFM riconosciute a livello UE o nazionale come indicato in precedenza, precisando che le stesse devono essere presenti nelle dichiarazioni di vendemmia (nel pdf della dichiarazione) o quantomeno nella disponibilità (in conduzione) del conduttore nell'applicativo SIAN (quadro unità vitate) delle dichiarazioni di vendemmia. In altri termini, anche ai fini della determinazione della tipologia di uva prodotta, le unità vitate devono essere state selezionate in sede di dichiarazioni di vendemmia nelle due annualità.

La normativa nazionale prevede che le superfici a vigneto siano opportunamente dettagliate e verificate nell'ambito delle competenze amministrative e di controllo affidate alle Regioni in materia di potenziale viticolo. Pertanto, è necessario che le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nell'ambito dello Schedario Viticolo Nazionale.

È condizione essenziale che i richiedenti l'aiuto abbiano costituito ed aggiornato il Fascicolo Aziendale presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati cui è stato conferito mandato per la costituzione del fascicolo aziendale dal quale, come sopra indicato, deve risultare l'iscrizione delle superfici vitate in linea con i dati riportati nello Schedario viticolo.

Nella costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale di cui sopra, il beneficiario dovrà indicare le proprie coordinate bancarie (IBAN) ai fini dell'accredito degli importi da erogare a titolo di aiuto comunitario. *Al riguardo si rappresenta che dal 2010 AGEA attua un controllo sistematico sui codici IBAN indicati dai produttori nelle domande, al fine di verificare la reale esistenza del codice IBAN nel circuito interbancario e la coerenza dello stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento. Si evidenzia che l'intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento (la co-intestazione del conto è ammissibile ma ad ogni IBAN può corrispondere un solo Fascicolo aziendale).*

La mancata erogazione del contributo, a causa di errata comunicazione dell'IBAN, ricade esclusivamente sotto la responsabilità del beneficiario.

Il richiedente deve allegare alla domanda una **dichiarazione** relativa al tipo di possesso e conduzione delle unità vitate richieste in domanda, con gli estremi di registrazione dell'atto di conduzione, con validità almeno a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto (o antecedente) e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione all'intervento. Per evitare il rischio del **doppio finanziamento**, il beneficiario che riceve aiuto nell'ambito dell'intervento di vendemmia verde non può ricevere, nella stessa annualità e per le medesime superfici, il sostegno derivante da altre misure di aiuto nell'ambito PSN - PAC 2023/2027 ed in particolare con le misure (SRA01 - ACA 1) produzione integrata e (SRA29) produzione biologica o altre misure di sostegno che possano determinare doppio finanziamento. Pertanto, in caso di coesistenza per uno stesso CUAA di una domanda di vendemmia verde con una domanda di

sostegno prevista dal PSP 2023/2027 (SRA01 - SRA29), nella stessa annualità l'importo dell'aiuto viene ridotto o escluso negli interventi dello Sviluppo Rurale per le sole superfici oggetto di pagamento del premio della vendemmia verde.

In caso di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della vendemmia verde a causa di **calamità naturali**, così come definite dal regolamento (UE) 2021/2116, non è erogato alcun sostegno. Analogamente, in caso di calamità naturale successiva all'effettuazione della vendemmia verde, nessuna compensazione finanziaria può essere erogata sotto forma di assicurazione del raccolto per perdite subite dal produttore.

OBBLIGO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- per richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- per inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- per ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La casella di posta elettronica certificata dell'ufficio Agea a cui indirizzare eventuali istanze e richieste è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.

Pertanto, nelle domande di aiuto è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata.

Le domande, come meglio dettagliato al successivo paragrafo 8, devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA sul portale SIAN. Eventuali domande cartacee e non rilasciate tramite portale SIAN non sono ritenute ammissibili.

Inoltre, le domande rilasciate e stampate devono essere firmate dal beneficiario. La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione e viene dichiarata irricevibile, in quanto con la sottoscrizione della domanda, il richiedente dichiara di aver letto e di assumersi in pieno la responsabilità, ai sensi del DPR 445/00, per tutte le dichiarazioni, vincolo, impegni ed obblighi in essa indicati.

7. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La vendemmia verde, come definito all'articolo 3 del DM n. 185108 del 30 marzo 2023 consiste nella distruzione o nell'eliminazione totale dei grappoli (100%) non ancora giunti a maturazione entro il periodo normale dell'invaiaitura, riducendo a zero la resa dell'unità vitata interessata.

La mancata eliminazione di tutti i grappoli, ossia lasciare grappoli sulla pianta che potrebbe essere raccolti al termine del normale ciclo di maturazione/produzione, determina il mancato riconoscimento del contributo in quanto la vendemmia verde non è stata correttamente eseguita. Pertanto, se nel corso dei controlli previsti si dovesse riscontrare la presenza sulle piante di grappoli non distrutti, non verrebbe riconosciuto alcun contributo.

Ai fini delle presenti disposizioni regionali, la vendemmia verde potrà essere effettuata con metodo manuale che, anche se più gravoso, garantisce risultati più soddisfacenti ed un ridotto impatto ambientale, o con metodo meccanico sempreché sia garantita la totale distruzione dei grappoli.

Il sostegno relativo alla vendemmia verde consiste nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro, in funzione della categoria di uve, che non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito

connessa a tale distruzione o eliminazione dei grappoli portando a zero la produzione per quella campagna.

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

MODALITÀ E TERMINI PRESENTAZIONE

Per l'annualità 2026, la domanda di sostegno è presentata all'OP AGEA ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173, nelle modalità ed entro i termini previsti ai paragrafi 7 e 8 delle Istruzioni Operative AGEA n. 29.2026 del 31 marzo 2026.

La domanda va presentata esclusivamente, con le procedure informatiche predisposte dall'OP AGEA Organismo Pagatore sul portale SIAN, per il tramite di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato, oppure con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione. L'attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi.

La possibilità di presentazione delle domande da parte dei Liberi professionisti è subordinata alla stipula di un'apposita convenzione tra la Regione Campania e l'Ordine professionale di appartenenza del professionista ed alla successiva abilitazione del professionista stesso da parte della Regione Campania.

Prima di procedere alla predisposizione della domanda, dovrà essere costituito o aggiornato il fascicolo aziendale del produttore. Inoltre, il richiedente, se del caso ed a seguito di verifica dei propri dati, deve richiedere a mezzo PEC alla UOS 207.01.04 - *Servizi territoriali provinciali di Benevento: agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it*, l'aggiornamento dei dati relativi alle idoneità delle unità vitate presenti nello schedario viticolo, che devono corrispondere alle tipologie di uve (atte a dare vini DO/IG) indicate in domanda e per le quali viene richiesto il contributo per la specifica categoria (DO/IG o Tavola).

Il produttore, inoltre, dovrà accertarsi che le unità vitate richieste in domanda abbiano i requisiti di ammissibilità richiesti e siano presenti nelle dichiarazioni di vendemmia 2024/2025 e 2025/2026.

Il termine ultimo per la presentazione (rilascio sul SIAN) delle domande iniziali e di modifica per la vendemmia verde per la campagna 2025/2026 è fissato da AGEA al **30 aprile 2026**.

Le domande iniziali e di modifica non rilasciate sul SIAN o rilasciate oltre il suddetto termine sono irricevibili e pertanto non saranno ritenute ricevibili.

Oltre alla modalità standard di sottoscrizione della domanda con firma autografa del produttore sul modello cartaceo stampato da sistema dopo rilascio informatico dal SIAN, è possibile utilizzare la firma elettronica mediante codice OTP. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale Agea (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP.

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda.

La domanda, oltre ai dati anagrafici derivanti dal fascicolo aziendale deve contenere:

- l'indicazione dell'unità vitata (o delle U.V.) e la relativa superficie;
- metodo di vendemmia distinto tra manuale o meccanico;
- la varietà di vite coltivata e la categoria di vino (DO/IG o da tavola) dalla stessa ottenibile. *Tale informazione deve coincidere con quella che risulta dalle idoneità a produrre vini DO/IG presenti nello schedario viticolo e comunque, l'effettiva rivendicazione di uve DO/IG prodotte dall'unità vitata oggetto di intervento deve risultare in entrambe le precedenti due dichiarazioni di raccolta uve delle campagne 2024/2025 e 2025/2026 con raccolta diversa da zero, altrimenti l'importo del contributo sarà ridotto come meglio indicato al successivo paragrafo 13;*

- anno di impianto;
- la resa media (considerata la dichiarazione delle ultime cinque campagne);
- la dichiarazione di non aver usufruito degli aiuti previsti per l'intervento di VV nella campagna precedente (2025) per le medesime unità vitate indicate in domanda.

A corredo della domanda di adesione all'intervento VV 2026, deve essere allegata la **dichiarazione** del produttore richiedente, come da predisposto **fac-simile allegato** (*Modello dichiarazione*) alle presenti DRA, debitamente compilata e firmata, riguardante:

- *tipo di possesso/conduzione delle unità vitate richieste in domanda, con gli estremi di registrazione dell'atto di conduzione/proprietà, con validità a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione all'intervento di VV;*
- *eventuale adesione a misure agroambientali del PSR Campania 2014-2020 (Misura 11-Agricoltura Biologica), SRA01-ACA 1-Produzione Integrata o SRA29-produzione biologica del PSP 2023/2027 o altre misure di sostegno che possano determinare doppio finanziamento;*
- *dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio ai sensi del DPR 445/2000, con indicazione del numero di iscrizione e dell'indicazione del numero di P. IVA;*
- *della presenza delle u.v. richieste in domanda nelle dichiarazioni di raccolta 2024 e 2025;*
- *eventuale adesione ad un Consorzio di tutela vini riconosciuto.*

Inoltre, deve essere allegata la **seguinte documentazione**:

- ✓ documentazione attestante le **Cause di Forza Maggiore e/o circostanze eccezionali giustificative della raccolta a zero, all'interno della dichiarazione di raccolta.**
- ✓ **estratto di mappa o ortofoto con reticolo catastale** con indicazione delle particelle e delimitazione delle UV oggetto della vendemmia verde.

Le domande stampate dal SIAN e sottoscritte con le modalità anzidette dovranno essere trasmesse a cura del CAA/Libero professionista o del richiedente stesso, complete della suddetta documentazione, entro e non oltre il termine del **2 maggio 2026** (*due giorni da calendario dal termine di rilascio del 30 aprile 2026*), all'indirizzo PEC della UOS 207.01.04: agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it avendo cura di inserire nell'oggetto "Vendemmia Verde 2026 – Ditta....".

Si ribadisce che con la sottoscrizione della domanda, il richiedente dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle Circolari AGEA e dalle presenti DRA, nonché di accettare tutte le condizioni previste con l'adesione all'intervento di VV, incluso il rispetto delle tempistiche previste.

Come meglio indicato al successivo paragrafo 11, se l'importo delle domande ammesse dovesse risultare superiore alle risorse disponibili nell'esercizio finanziario 2026, la UOS 207.01.04 provvederà a formulare, **entro il 23 maggio 2026**, una graduatoria regionale di ammissibilità delle domande.

Inoltre, per le domande non ammesse o ammesse parzialmente, si provvederà ad inviare una comunicazione dell'esito con formale provvedimento riportante le motivazioni del non accoglimento totale o parziale della superficie richiesta.

9. RINUNCIA DI UNA DOMANDA

In considerazione della necessità di utilizzare tutte le risorse finanziarie disponibili, sulla base di giustificato un motivo, il richiedente può rinunciare alla propria domanda ammessa senza conseguenze, entro il termine del **3 giugno 2026**, ovvero prima del termine di pubblicazione dell'elenco delle domande finanziabili sul sito di AGEA e della Regione Campania (*4 giugno 2025*). Diversamente, sarà possibile disporre che i costi relativi al trattamento della domanda siano a carico del beneficiario.

Non sono ammissibili rinunce se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità.

I produttori che intendono rinunciare alla domanda di aiuto devono presentare la comunicazione di rinuncia all'OP AGEA esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione sul portale SIAN, per il tramite dello stesso CAA/Libero professionista dove è stata presentata la domanda di aiuto.

10. CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Le domande presentate sono soggette ai seguenti controlli amministrativi da parte della Regione Campania, avvalendosi anche delle funzionalità rese disponibili da OP AGEA sul SIAN:

- ✓ verifica della data di rilascio e della presenza delle firme del richiedente;
- ✓ verifica che, i richiedenti che ne abbiano l'obbligo, hanno soddisfatto nella campagna 2024/2025 e nella campagna 2025/2026 gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione;
- ✓ verifica, per le unità vitate richieste, della loro indicazione nelle dichiarazioni di raccolta uve per le due campagne 2024/2025 e 2025/2026 con produzione diversa da zero (*presenza in entrambe le dichiarazioni delle unità vitate richieste a pena di esclusione*);
- ✓ indicazione della metodologia di vendemmia adottata;
- ✓ rispetto della superficie minima e/o massima ammissibile per domanda;
- ✓ ubicazione delle unità vitate oggetto di domanda nel territorio della Regione Campania;
- ✓ verifica, tramite Schedario, dell'idoneità delle unità vitate a produrre uve a D.O. e/o I.G;
- ✓ verifica dell'effettiva rivendicazione della tipologia di uve richieste per le unità vitate oggetto dell'intervento nelle dichiarazioni di raccolta 2024/2025 e 2025/2026;
- ✓ verifica delle ulteriori dichiarazioni e documentazione previste dalle presenti DRA da inviare alla UOS 207.01.04 a mezzo PEC: agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it , entro il già menzionato termine del 2 maggio 2026.

I controlli amministrativi, secondo quanto disposto da AGEA, dovranno concludersi entro il 23 maggio 2026.

11. GRADUATORIA REGIONALE

A seguito dei controlli amministrativi delle domande pervenute nel termine sopra indicato, nel caso in cui il numero delle domande ammissibili ecceda la disponibilità finanziaria nell'esercizio 2026, la Regione Campania UOS 207.01.04 entro il **23 maggio 2026**, con proprio provvedimento, definisce la graduatoria delle **domande ammissibili** sulla base del punteggio attribuito a ciascuna domanda secondo i criteri di selezione e i punteggi assegnati di seguito indicati:

Descrizione Priorità riconosciuta	Punti
Aiuto richiesto da Aziende condotte da giovani di età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda. Per le società e cooperative vale la data di nascita del legale rappresentante	10
Aziende vitivinicole che aderiscono ad un Consorzio di tutela vino riconosciuto ai sensi del D. Lgs 61/2010 alla data di emanazione del presente Bando.	3

A parità di punteggio viene data precedenza alle domande presentate dai soggetti con l'età anagrafica inferiore. Nel caso in cui il richiedente sia una Società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del legale rappresentante della società medesima. In caso di ulteriore parità alle richiedenti di sesso femminile.

Per le aziende che aderiscono ad un Consorzio di tutela vini, ai fini del riconoscimento del punteggio, occorre allegare alla domanda di aiuto, l'attestato di iscrizione, con validità alla data di emanazione delle presenti DRA, rilasciato dal competente Consorzio di tutela dei vini.

Si ribadisce che ai fini del riconoscimento dei criteri di priorità, oltre quello legato all'età anagrafica, è necessario che i richiedenti trasmettano alla UOS 207.01.04 a mezzo PEC: agricoltura.competitivita@pec.regione.campania.it, entro il termine del 2 maggio 2026, la dichiarazione come da modello allegato alle presenti DRA, unitamente alla domanda e agli altri allegati previsti.

La graduatoria sarà pubblicata a valere di notifica agli interessati, sul sito internet dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura, al seguente indirizzo: <https://agricoltura.regione.campania.it/home.htm>.

DOMANDE FINANZIABILI

L'OP AGEA e la Regione Campania, entro il **4 giugno 2026**, pubblicano sul portale AGEA/SIAN e sul sito dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, l'elenco delle **domande ammissibili e finanziabili**, indipendentemente dalla eventuale graduatoria regionale di ammissibilità. Tale elenco è valido quale comunicazione di autorizzazione ai viticoltori interessati a procedere alle operazioni di vendemmia verde da concludere entro il **termine del 14 giugno 2026** di cui al successivo paragrafo 12.

12. TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VENDEMMIA VERDE

I viticoltori, le cui domande sono state ammesse a contributo (elenco domande accolte e finanziabili pubblicato da AGEA sul proprio sito entro il 4 giugno 2026), sono tenuti ad effettuare le operazioni di Vendemmia Verde improrogabilmente entro e non oltre il termine del **14 giugno 2026**, ed a comunicare, a mezzo posta elettronica certificata alla UOS 207.01.04, l'avvenuta distruzione/eliminazione del 100% dei grappoli presenti sulle viti entro la medesima data, allegando una foto georeferenziate per ciascuna delle unità vitate interessate da cui si evidenzia l'avvenuta operazione.

13. CONTROLLI IN CAMPO E MISURAZIONE SUPERFICI

Per garantire che dalle viti presenti sulle unità vitate oggetto di intervento non vi sia più uva commercializzabile, l'OP AGEA, nel periodo compreso tra il **15 giugno ed il 31 luglio 2026**, procede al controllo dell'effettiva esecuzione della Vendemmia Verde e alla misurazione delle superfici attraverso la visita di campo.

Quindi, il controllo in campo dell'OP AGEA, riguarda sia la effettiva esecuzione della Vendemmia Verde sia la misurazione delle superfici oggetto dell'operazione

Per determinare l'effettiva superficie da ammettere all'aiuto, il controllo mira ad accertare:

- a) *l'esistenza del vigneto per ciascuna unità vitata richiesta e l'effettiva coltivazione (sono esclusi quelli abbandonati);*
- b) *la completa rimozione e distruzione del 100% dei grappoli presenti sulle piante insistenti sull'unità vitata ammessa all'intervento (portando a zero la resa per la campagna 2026/2027);*
- c) *la metodologia di vendemmia utilizzata (manuale o meccanica).*

Le superfici che non soddisfano uno dei requisiti suddetti non sono ammesse a beneficiare dell'aiuto alla Vendemmia Verde.

La misurazione della superficie vitata per la quale viene erogato il premio di Vendemmia Verde è determinata in applicazione dell'articolo 42 del Regolamento delegato (UE) 2022/126, sulle unità vitate che soddisfano i requisiti.

La documentazione comprovante i giustificativi di spesa relativi ai costi sostenuti e la relazione per i costi effettuati in economia comprovante le operazioni di Vendemmia Verde, deve essere mantenuta per un periodo di almeno 5 anni dalla data di pagamento dell'aiuto e resa disponibile ai controlli dell'OP AGEA.

Entro il **31 agosto 2026**, qualora le risultanze dei controlli in loco lo richiedano (fondi inaccessibili, esiti discordanti, ecc.), l'OP AGEA dispone le convocazioni dei viticoltori, per un confronto in contraddittorio con gli stessi, sull'esito dei controlli medesimi.

L'OP AGEA, ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, provvede entro il **31 luglio 2026** a dare comunicazione ai viticoltori interessati in merito alla loro convocazione, tramite pubblicazione di apposita informativa sui portali AGEA e SIAN accessibili anche ai CAA, Liberi professionisti e alla Regione.

I viticoltori richiedenti sono pertanto tenuti ad informarsi in merito alla loro eventuale convocazione consultando i portali AGEA e/o SIAN e, in ogni caso, informandosi presso l'Ufficio del CAA/Libero professionista che ha curato la presentazione della domanda.

14. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

Gli aiuti sono erogati dall'Organismo pagatore competente (AGEA) direttamente ai produttori in regola con le norme comunitarie nazionali e regionali in materia di potenziale viticolo ed a seguito degli esiti delle verifiche in campo sulla effettiva distruzione o eliminazione totale dei grappoli e sulla base della superficie misurata.

I criteri individuati per la determinazione del sostegno di cui all'articolo 59, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2021/2115, sono definiti dall'articolo 1 del Decreto Direttoriale MASAF n. 0055622 del 05/02/2026, e sono i seguenti:

- a) **perdita di reddito** ^(*), connessa alla distruzione o eliminazione dei grappoli che è data dalla resa media del vigneto per il prezzo medio delle uve prendendo a riferimento:
- 1) *resa media del vigneto: calcolata a livello regionale per tipologia utilizzata (DOP/IGP/comune) tenendo conto delle dichiarazioni di raccolta delle ultime cinque campagne ad esclusione della campagna con resa più alta e di quella con resa più bassa;*
 - 2) *prezzi medi delle uve da vino: individuati sulla base dei prezzi rilevati, nelle ultime cinque campagne ad esclusione della campagna con il prezzo più alto e di quella con il prezzo più basso, calcolato a livello regionale per le diverse tipologie sulla base dei prezzi rilevati da ISMEA;*
- ^(*) *qui intesa quale mancato ricavo per l'annualità in cui si attua la vendemmia verde.*
- b) **costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli** differenziati a seconda che la vendemmia verde si attui con metodo manuale o meccanico. Ai fini delle presenti Disposizioni regionali, sono determinati secondo le indicazioni riportate nella nota MASAF a firma del Capo Dipartimento Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale prot. n. 0136858 del 20/03/2026, come di seguito indicato:
- 1) *per il metodo manuale viene determinato un costo di euro 605,00/ettaro prendendo a riferimento una retribuzione oraria media di euro 11,00 ed un fabbisogno medio di lavoro pari a 55 ore per ettaro;*
 - 2) *per il metodo meccanico viene determinato un costo di euro 500,00 per ettaro.*

Ai sensi di quanto riportato dal Decreto Dipartimentale MASAF del 5 febbraio 2026, n. 55622 e ribadito nella nota MASAF sopra indicata, nel caso in cui sulla medesima superficie vengano applicati più metodi di intervento, la compensazione riconoscibile viene determinata facendo riferimento al metodo che comporta il costo minore.

A seguito di formale richiesta di supporto per l'attuazione dell'Intervento vendemmia verde da parte della UOS 207.01.04 del 23/02/2026 prot. n. 0149903, l'ISMEA, con PEC del 25/02/2026 acquisita al protocollo regionale n. 01668 del 26/02/2026, ha trasmesso la nota prot. n. 08290 del 25/02/2026 relativa alle elaborazioni utili ai fini della stima della perdita di ricavo a seguito dell'applicazione del tipo di intervento "Vendemmia verde" per la campagna in corso.

Al riguardo, si riportano di seguito i dati forniti da ISMEA:

Tipo di Uva	Prezzo medio €/q/le	Resa media q.li/ettaro	Ricavo medio €/ettaro
uva per vino comune	31,86	62,50	1.990,00
uva per vini a IGT	56,93	94,60	5.384,00
uva per vini a DOC/DOCG	64,65	79,10	5.113,00
Totale ¹⁾		78,30	4.373,00

¹⁾ Il ricavo totale delle uve è calcolato come media ponderata dei ricavi per singolo segmento, dove il peso è dato dalla superficie di ogni segmento sul totale superficie nel 2024 da dichiarazioni di produzione (Fonte: ISMEA-Rete PAC)

Pertanto, in base alle rese medie determinate da ISMEA ed indicate nella precedente tabella ed in base ai costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli sopra indicati tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 59 - par. 3 del Reg. (UE) 2021/2115, l'aiuto finanziario dell'Unione a favore della vendemmia verde di cui all'articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera c), non supera il 50 % della somma dei costi diretti connessi alla distruzione o all'eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito (intesa quale mancato ricavo) dovuta a tale distruzione o eliminazione, nelle seguenti

tabelle si indicano importi di aiuto per ettaro erogabili nella campagna 2026 in funzione della metodologia di vendemmia verde applicata:

Importo massimo del sostegno con metodo manuale

Tipo di uva	(a) Ricavo medio ad ettaro	(b) Costo medio ad ettaro	Importo massimo del sostegno ad ettaro
			50% della somma (a) + (b) (arrotondato)
uva per vino da tavola	€ 1.990,00	€ 605,00	€ 1.298,00
uva per vino a IGT	€ 5.384,00	€ 605,00	€ 2.977,00
uva per vino a DO	€ 5.113,00	€ 605,00	€ 2.859,00

Importo massimo del sostegno con metodo meccanico

Tipo di uva	(a) Ricavo medio ad ettaro	(b) Costo ad ettaro	Importo massimo del sostegno ad ettaro
			50% della somma (a) + (b)
uva per vino da tavola	€ 1.990,00	€ 500,00	1.245,00
uva per vino a IGT	€ 5.384,00	€ 500,00	2.942,00
uva per vino a DO	€ 5.113,00	€ 500,00	2.807,00

Nel ribadire che la vendemmia verde deve riguardare l'intera superficie di ciascuna delle unità vitate richieste in domanda a pena di inammissibilità, quando le operazioni sostenute a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 2021/2115 (vendemmia verde) non vengono realizzate sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno (totale superficie della domanda), l'importo riconosciuto corrisponde alla parte dell'operazione realizzata.

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie ammessa a seguito dei controlli amministrativi della domanda, o modificata in conformità del Regolamento (UE) 2021/2116, e la superficie in cui l'operazione è stata effettivamente realizzata, determinata tramite i controlli in loco dopo l'attuazione che includono la misurazione.

Se la differenza non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie riscontrata a seguito dei controlli in loco dopo l'attuazione.

Se la differenza è superiore al 20% ma uguale o inferiore al 50%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie misurata nel corso dei controlli in loco e ridotto del doppio della differenza constatata.

Se la differenza è superiore al 50%, l'aiuto non è ammissibile e, se già pagato, deve essere restituito. In tale ipotesi il beneficiario è escluso dall'intervento per i successivi tre anni, a decorrere dalla data di presentazione della domanda secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. 23 novembre 2023, n. 188.

Si ribadisce che **condizione necessaria** di ammissibilità all'aiuto è che tutte le **unità vitate richieste** in domanda devono essere presenti nello **schedario viticolo** e devono essere oggetto di **Dichiarazione di raccolta** delle uve nelle **ultime due campagne vitivinicole** (2024/2025 e 2025/2026), in conformità alla normativa unionale e nazionale, a pena di non ammissibilità all'aiuto per le unità vitate che non rispettano tali condizioni (*eventualmente indicare precedente conduttore*).

Inoltre, fermo restando le due suddette condizioni per l'ammissibilità (iscrizione schedario viticolo e dichiarazione vendemmia per le ultime due campagne vitivinicole), per maturare il diritto all'aiuto per il corrispondente importo della tipologia a DOP o IGP, l'unità vitata richiesta in domanda deve risultare regolarmente presente all'interno delle ultime due dichiarazioni e in entrambe rivendicata per la tipologia (DO/IG) corrispondente a quella per la quale si chiede l'aiuto, pena l'abbattimento

del premio alla tipologia inferiore, come da prospetto seguente, a nulla rilevare la corretta indicazione dell'idoneità nello schedario viticolo:

Indicazione della UV nella domanda	Indicazione tipologia nelle dichiarazioni di vendemmia		Pagamento per tipologia
	2024/25	2025/26	
DOP	DOP	DOP	DOP
IGP	DOP/IGP	DOP/IGP	IGP
DOP/IGP	IGP	DOP/IGP	IGP
DOP/IGP	DOP/IGP	IGP	IGP
Vino Comune	DOP/IGP/Comune	DOP/IGP/Comune	Vino Comune
DOP/IGP/Comune	Vino Comune	DOP/IGP/Comune	Vino Comune
DOP/IGP/Comune	DOP/IGP/Comune	Vino Comune	Vino Comune

Pertanto, la tipologia riconosciuta al pagamento sarà quella con contributo inferiore tra tipologia richiesta in domanda e la tipologia riscontrata in una delle due dichiarazioni di raccolta uve 2024/2025 e 2025/2026.

Inoltre, se dai controlli si verificano disallineamenti tra schedario viticolo, dichiarazioni di raccolta delle uve e domanda di aiuto VV, l'aiuto sarà abbattuto come sopra indicato, da cui l'opportunità e la necessità che il produttore, prima della presentazione della domanda verifichi la congruità tra quanto richiesto con quanto riportato nello schedario viticolo e la presenza delle idoneità che devono essere allineate con i dati delle dichiarazioni di raccolta 2025 e 2026, ribadendo che le unità vitate devono essere riscontrabili all'interno (PDF) nelle dichiarazioni di vendemmia delle ultime due campagne e che dalle stesse la raccolta deve essere diversa da zero e devono essere state selezionate in fase di compilazione di entrambe le due dichiarazioni di vendemmia nell'applicativo SIAN e non semplicemente essere disponibili e in conduzione del richiedente senza essere utilizzate nella vendemmia (come da allegato UV nell'applicativo SIAN).

Al riguardo, come è noto, la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata sia stata uguale a zero, così come precisato dalla Commissione UE con nota n. 26185 del 1° luglio 1998 e come ribadito dall'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari con nota n. 27390 pos. 28/6 del 9 dicembre 2002.

15. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Con legge del 29 dicembre 2021, n. 233 è stato convertito in legge il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»

La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 ha modificato l'art. 83 del d. lgs. 159/2011, che delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro.

Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite con le Circolari di Agea coordinamento n. 12575 del 17/02/2020 e n.13057 del 18/02/2020 e con le successive Istruzioni operative dell'OP AGEA n. 14544 del 24/02/2020 l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione.

Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i **contributi superiori ai 25.000 euro, mentre, per i contributi fino a 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.**

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159, il cui funzionamento è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193.

Ai fini dell'acquisizione della informativa, in caso di contributi da 25.000 euro, i beneficiari dovranno allegare alla domanda di aiuto, ovvero integrarla successivamente a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio regionale, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (All. 1a/1b delle I.O. AGEA n. 29.2026) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;
- b) dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi (All. 2 delle I.O. AGEA n. 29.2026);
- c) dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi (All. 2 delle I.O. AGEA n. 29.2026).

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto, la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Ne consegue che il dichiarante non può autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né può essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima. (Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 3039 del 16/12/2011).

Per “**familiari conviventi**” si intende “chiunque conviva” (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.

L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinario.

Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro trenta giorni dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Decorsi i termini di **trenta giorni dalla richiesta della documentazione antimafia**, l'OP Agea procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di particolare complessità, comunicate dalla Prefettura competente, l'OP Agea procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione della Prefettura.

Nei casi di urgenza, l'OP AGEA procede immediatamente dopo la richiesta tramite BDNA alla Prefettura competente.

Per tutti i casi sopra esposti, le erogazioni devono obbligatoriamente essere disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, l'autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

In caso di variazioni degli organi societari: “i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.lgs. 159/2011” e s.m.i.

La UOS 207.01.04, acquisite le informazioni relative alla certificazione antimafia le inserisce sul SIAN nell'apposita Check-list.

In sede istruttoria telematica delle domande, nell' inserimento dei dati nel riquadro dedicato alla certificazione antimafia si dovrà prestare attenzione alla data di rilascio della certificazione antimafia affinché questa risulti valida per tutto l'esercizio finanziario nel quale dovrà eseguito il pagamento da parte dell'OP AGEA.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata a mezzo PEC nei confronti di ciascun beneficiario interessato.

Per tutte le erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, sarà cura della UOS 207.01.04 verificare periodicamente la banca dati regionale dell'informativa antimafia curata ed aggiornata dalla UOS controlli.

16. COMPENSAZIONE AIUTI COMUNITARI CON CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Ai sensi dell'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, l'OP AGEA, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, è autorizzata compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'AGEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale.

17. DEMARCAZIONE

Il finanziamento di eventuali operazioni del PSR che si dovessero sovrapporre con quelle relative al 1° pilastro della PAC (vendemmia verde), comporta il non riconoscimento della spesa comunitaria.

È attuata una demarcazione tra intervento vendemmia verde (1° pilastro) e le misure agroambientali del PSR *Misura 11-Agricoltura Biologica*, *SRA 29-Agricoltura biologica* e *SRA01-ACA1-Produzione Integrata* del PSP 2023/2027.

Pertanto, nel caso in cui dovesse sovrapporsi un pagamento nell'ambito di una domanda di sostegno prevista dagli interventi agroambientali del PSP/CSR 2023/2027 (SRA01/SRA29) o del PSR 2014-2020 con un pagamento nell'ambito dell'intervento di vendemmia verde su una determinata superficie, l'importo dell'aiuto, per la specifica annualità, viene ridotto o escluso negli interventi dello Sviluppo Rurale limitatamente alle superfici oggetto di vendemmia verde. Nelle successive annualità, sulle stesse superfici, che non potranno aderire alla vendemmia verde, continuerà ad erogarsi l'aiuto per gli interventi agroambientali del secondo Pilastro nell'ambito del PSR/CSR.

18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In riferimento al trattamento dei dati personali si rinvia al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), nonché alle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, ed alla Delibera di Giunta Regionale n. 466 del 17/07/2018.

L'informativa completa è consultabile sul sito internet dell'Assessorato all'Agricoltura nella sezione viticoltura al link: <https://agricoltura.regione.campania.it/viticoltura/pdf/privacy-viticoltura.pdf> .

19. NORME FINALI

L'intervento di vendemmia verde, nella campagna 2025/2026, si applica all'intero territorio regionale ed a tutte le tipologie di uve.

Qualora l'importo relativo al totale delle domande presentate superasse l'importo disponibile per la campagna 2025/2026, saranno ammissibili le domane fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Le domande non finanziate per mancanza di fondi, non potranno essere pagate nella campagna successiva. Pertanto, la graduatoria di merito ha validità nell'ambito dell'esercizio finanziario 2026. Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni regionali, si rinvia alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento al D.M. n. 185108 del 30 marzo 2023 e alla Circolare AGEA OP del 31/03/2026 prot. n. 0027043 - Istruzioni Operative n. 29.2026.

Si ricorda, infine che AGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 2022/2116 attiva le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari. Se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi

alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per l'intervento di vendemmia verde per la campagna 2025/2026 si conclude entro il 15 ottobre 2026.

Tutte le domande non liquidate (prive di pagamento a saldo) da AGEA entro tale termine o per le quali il pagamento non è andato a buon fine, risulteranno automaticamente decadute.